

**COMUNE DI ALBONESE
PROVINCIA DI PAVIA**



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Reg. Delibere

OGGETTO: Approvazione determinazioni in materia di IMU e TASI. Anno 2017.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore 18.30 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

presenti| assenti

BAZZANO ANDREA	X	
LANNI PIERANGELO	X	
LEVA INNOCENZA	X	
GARDINALI STEFANO	X	
GRUGNETTI LAURA		X
FRANCINI MARIA TERESA	X	
SAVOIA GIAMBATTISTA	X	
ORTI MARZIO		X
POLINI PIETRO	X	
CIDANI LAURA		X
BOVOLENTA MIRELLA	X	

TOTALE 8 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa SCHIAPACASSA Antonia.

Il Sig. BAZZANO ANDREA, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

COMUNE DI ALBONESE
PROVINCIA DI PAVIA



OGGETTO: Approvazione determinazioni in materia di IMU e TASI. Anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono:
- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:
- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge,;

Atteso che

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina delle entrate tributarie;
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI mentre le scadenze del pagamento dell'IMU sono fissate alla data del 16 giugno e 16 dicembre;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del

COMUNE DI ALBONESE
PROVINCIA DI PAVIA



decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC), come specificato nel dispositivo del presente provvedimento;

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, sono applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo,

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, reiterati anche per l'anno 2017 fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO che per quanto concerne l'IMU si ritiene di confermare le aliquote e detrazioni approvate per l'esercizio 2015, che corrispondono alle aliquote base definite dal D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, mentre per quanto concerne la TASI di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento....”*, tenuto conto che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte e crisi economica, la tassazione locale;

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 convertito in legge 19/2017 che ha disposto la proroga al 31.03.2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere del responsabile del servizio reso ai sensi del D.Lgs. 267/2000, di cui all'allegata attestazione;

CON votazione favorevole unanime espressa nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA

- di confermare per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni IMU approvate per l'esercizio 2016 e corrispondenti alle aliquote base e precisamente:

N.D. TIPOLOGIA IMMOBILI Aliquote %

1) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni: 0,76

2) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (A/1-A/8- A/9): 0,40

DETRAZIONI

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (A/1-A/8- A/9) € 200,00

COMUNE DI ALBONESE
PROVINCIA DI PAVIA



- di avvalersi relativamente alla TASI della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento....”*
e pertanto di stabilire pari a zero e quindi non dovuta l'aliquota tasi per l'anno 2017 per tutte le categorie di immobili
- di dare atto che le scadenze di pagamento in relazione al tributo IMU sono le seguenti: 16 giugno acconto e 16 dicembre saldo , con possibilità di versamento in unica soluzione al 16 giugno
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione
- di dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole unanime, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

**COMUNE DI ALBONESE
PROVINCIA DI PAVIA**



Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BAZZANO ANDREA

IL SEGRETARIO COM/LE
F.to SCHIAPACASSA ANTONIA

Il sottoscritto Segretario Comunale **attesta** che la presente deliberazione:

| X | E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 11-04-2017
per rimanervi per 15 gg. consecutivi (art.124 comma 1 D.Lgs. 267/2000);

Lì, 11-04-2017

IL SEGRETARIO COM/LE
F.to SCHIAPACASSA ANTONIA

Visto il D.Lgs. 267/2000 si esprime **parere favorevole** in ordine:

| X | regolarità tecnica e/o contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCHIAPACASSA ANTONIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno
D.Lgs. 267/2000

ai sensi dell'art. art.134 comma 3

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.